



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 42 del 02/08/2007



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

INDICE

ART. 1: DEFINIZIONE	4
ART. 2: RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	4
ART. 3: MODALITA' DI SVOLGIMENTO	4
ART. 4: ABBINAMENTO CON ALTRE ATTIVITA'	5
ART. 5: PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	5
ART. 6: REQUISITI PROFESSIONALI	6
ART. 7: REQUISITI DEI LOCALI DI ESERCIZIO.....	6
ART. 8: CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE.....	6
ART. 9: TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO DELL'ESERCIZIO	6
ART. 10: SUBENTRO NELL'ESERCIZIO	7
ART. 11: SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'ATTIVITA'	7
ART. 12: SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	8
ART. 13: ORARI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.....	8
ART. 14: PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE.....	8
ART. 15: ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL REGOLAMENTO	8



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

ART. 1 DEFINIZIONE

L'attività professionale di **acconciatore**, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

ART. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le attività di **acconciatore**, dovunque tali attività siano esercitate, in un luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 12 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 27 agosto 2005 n. 174, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 (conversione del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7), dalle disposizioni contenute nel Regolamento locale d'igiene tipo vigente, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali e sempre che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui all'art. 7, che siano distinti, cioè separati dai locali adibiti a civile abitazione ed a condizione che l'esercente consenta i controlli sia dell'Autorità Comunale che quelli disposti dal Responsabile del Servizio dell'ASL competente.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

I trattamenti e i servizi di cui all'articolo 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati all'articolo 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

ART. 4 ABBINAMENTO CON ALTRE ATTIVITA'

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Il titolare dell'attività di acconciatore può svolgere, all'interno del proprio esercizio, anche altre attività, nel rispetto della specifica disciplina di settore e dei requisiti igienico-sanitari dei locali.

ART. 5 PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, l'attività di *acconciatore*, deve presentare all'U.O. Sportello Unico, apposita dichiarazione di inizio attività.

Tale dichiarazione deve contenere i seguenti dati essenziali:

1. dati identificativi del richiedente, se ditta individuale, o del legale rappresentante e della società;
2. dati identificativi del responsabile tecnico;
3. indirizzo e descrizione dei locali ove verrà svolta l'attività;
4. autocertificazione di possesso dei requisiti morali.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati:

1. planimetria dei locali e documentazione tecnica per la verifica dei requisiti igienico-sanitari ed urbanistico/edilizi;
2. documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali;
3. fotocopia documento di identità.

Il Responsabile del Settore Amministrativo rilascia la ricevuta attestante l'avvio del procedimento, provvedendo entro il termine di 7 giorni lavorativi alla richiesta di eventuale documentazione integrativa, documentazione che deve pervenire entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta

La mancata presentazione dei documenti integrativi richiesti entro il citato termine di 7 giorni lavorativi, salvo proroga in caso di comprovata necessità, equivale a rinuncia dell'istanza.

In caso di non conformità della dichiarazione il Responsabile del Settore Amministrativo emette entro il termine 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa, provvedimento motivato di inibizione degli effetti della dichiarazione di inizio attività.

L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni e non oltre 365 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, previa specifica comunicazione all'U.O. Sportello Unico.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

ART. 6

REQUISITI PROFESSIONALI

Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale, attestata da specifica certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. Il responsabile tecnico può essere: il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa.

Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui all'articolo 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale. A tale fine le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

ART. 7

REQUISITI DEI LOCALI DI ESERCIZIO

I locali devono possedere i requisiti previsti dalle normative urbanistico/edilizie e igienico/sanitarie vigenti. A tale scopo, l'U.O. Sportello Unico Comunale acquisisce, nel termine di 30 giorni, parere di conformità dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Restano fatte salve le ulteriori disposizioni di legge non riportate nel presente regolamento in materia di svolgimento dell'attività, di requisiti dei locali e delle attrezzature.

ART. 8

CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

Il personale occupato negli esercizi di acconciatura non deve risultare in possesso di alcuna certificazione sanitaria in quanto, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 4.8.2003 n. 12 e dell'art. 2 della Legge Regionale 2.4.2007 n. 8, i libretti di idoneità sanitaria sono stati aboliti.

ART. 9

TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO DELL'ESERCIZIO

In caso di trasferimento di un esercizio di *acconciatore* da un locale ad un altro nel medesimo territorio comunale, deve essere seguita la medesima procedura per l'inizio di una nuova attività indicata dall'articolo 5, con l'eccezione della dimostrazione di possesso dei requisiti professionali.

Analoga procedura deve essere svolta in caso di ampliamento dei locali in cui l'attività viene svolta, anche mediante l'acquisizione di locali limitrofi che, tuttavia, devono essere comunicanti.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

ART. 10 SUBENTRO NELL'ESERCIZIO

In caso di subentro nell'esercizio dell'attività di acconciatore (a seguito di trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda o di un ramo di essa), il subentrante deve presentare specifica comunicazione all'U.O. Sportello Unico, con l'indicazione dei seguenti elementi:

1. dati identificativi del richiedente, se ditta individuale, o del legale rappresentante e della società;
2. dati identificativi del responsabile tecnico;
3. dati identificativi del cedente ed estremi dell'autorizzazione/dichiarazione relativa all'esercizio;
4. indirizzo dei locali ove verrà svolta l'attività;
5. autocertificazione di possesso dei requisiti morali.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati:

1. planimetria dei locali e documentazione tecnica per la verifica dei requisiti igienico-sanitari ed urbanistico/edilizi;
2. documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali;
3. fotocopia documento di identità;
4. copia dell'atto notarile (o dichiarazione autentica del notaio) comprovante l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Gli effetti di tale comunicazione decorrono dal momento stesso della sua presentazione all'U.O. Sportello Unico.

ART. 11 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'ATTIVITA'

Le attività di **acconciatore** potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento.

La perdita dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento (requisiti professionali) comporta la revoca dell'autorizzazione/decadenza degli effetti della comunicazione; prima di procedere in tal senso il Responsabile del Settore Amministrativo concede un termine di 30 giorni, prorogabile in caso di comprovata necessità, entro il quale l'impresa deve indicare il nuovo direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali.

In caso di esercizio abusivo dell'attività il Responsabile del Settore Amministrativo ordina la cessazione immediata dell'attività e procede all'irrogazione della sanzione amministrativa vigente.

L'autorizzazione viene revocata/gli effetti della comunicazione decadono in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Tutti i provvedimenti di revoca/decadenza devono essere preceduti da comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

ART. 12 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, o da ordinanze sindacali, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 113 della Legge n. 689 del 24/11/1981, sono accertate e punite con sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Comune o di altra autorità competente, per importi non inferiori a € 250,00 e non superiori a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

ART. 13 ORARI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Gli esercizi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento dovranno osservare gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco, sentite le proposte delle Associazioni di categoria. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di apposito cartello.

Le attività di acconciatore non sono subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

All'interno degli esercizi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

ART. 14 PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE

A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

Con la terminologia **BARBIERE** si definiscono le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, alla rasatura della barba, trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, ecc.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.

Il presente Regolamento potrà essere in qualsiasi momento sottoposto a aggiornamento e/o revisione con la medesima procedura seguita per la sua approvazione.